



AUTOSTRADE SICILIANE

A18 Messina-Catania e Siracusa-Gela A20 Messina-Palermo

DIREZIONE AREA AMMINISTRATIVA

UFFICIO GESTIONE CONTENZIOSO

1328 F24

DECRETO DIRIGENZIALE N. 461 /DA del 08 NOV. 2024

Oggetto: - Liquidazione imposta di Registro derivante dalla Sentenza n 63/2024, giudizio Bucolo Antonino, c/ CAS del Tribunale di Patti;

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Premesso che in data 21/10/2024 è stata notificata a questo Consorzio da parte dell' Agenzia delle Entrate di Barcellona P.G. la cartella di pagamento n° 2024/010/SC/000000063/0/001 per imposta di Registro di € 208,75, derivante dalla Sentenza del Tribunale di Patti n° 63/2024 emessa a favore di Bucolo Antonino che si allega;

Che tale pagamento di € 208,75 , è dovuto in quanto si riferisce al giudizio in oggetto conclusosi con la condanna del CAS e deve essere effettuato entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso di liquidazione e, al fine di evitare l'applicazione delle sanzioni occorre effettuare i pagamento **entro il 19/12/2024**;

VISTO l'art. 43 del D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. che dispone in materia di esercizio provvisorio e gestione provvisoria;

VISTO il punto 8.3 dell'allegato 4/2 del D. Lgs n. 118/2011 il quale consente esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio di previsione approvato;

VISTI:

- il D.D.G. n. 3386 del 23/11/2023 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti ha approvato il Bilancio Consortile per il triennio 2023-2025;

- il Regolamento di Contabilità;

RITENUTO di procedere ad affrontare la superiore spesa che riveste carattere di urgenza e necessità, al fine di non arrecare danni certi e gravi all'Ente;

D E C R E T A

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

- **Impegnare** la somma di € 208,75 al capitolo 122 del redigendo Bilancio d'esercizio 2024/2026 che presenta adeguata disponibilità;
- **Liquidare**, tramite Modello F24 allegato, l'importo di € 208,75 a favore dell'Agenzia delle Entrate di Barcellona P.G. da effettuare **entro il termine del 19/12/2024**.
- **Trasmettere** il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

*Il Respons. Uff. Contenzioso
Giuseppe Stancampiano*

Il Dirigente Amministrativo

*Il Dirigente Generale
Dott. Calogero Franco Fazio*

Se l'importo contestato è superiore a 3.000,00 euro, esclusi gli interessi e le sanzioni (oppure, in caso di contestazioni relative esclusivamente a sanzioni, se il loro ammontare è superiore a 3.000,00 euro), il contribuente deve essere assistito in giudizio da un difensore appartenente alle categorie indicate dall'art. 12 del Dlgs n. 546/1992 (per esempio: avvocati, dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali, iscritti nei relativi albi professionali).

Nel caso di notifica del ricorso prima del 1° luglio 2019 e, a decorrere dalla predetta data, solo nel caso in cui il contribuente sta in giudizio senza assistenza tecnica nelle controversie di valore fino a 3.000 euro, la notifica può avvenire anche tramite:

- Ufficiale giudiziario (articoli 137 e ss. del Codice di procedura civile)
- consegna diretta alla stessa Direzione PROVINCIALE che rilascia la relativa ricevuta
- spedizione con plico raccomandato senza busta con ricevuta di ritorno

Come costituirsi in giudizio

Entro 30 giorni dalla data di notifica del ricorso tramite PEC, il contribuente deve costituirsi in giudizio, a pena di inammissibilità del ricorso stesso, esclusivamente mediante il Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (S.I.Gi.T.), cui si accede dal Portale della Giustizia tributaria (www.giustiziatributaria.gov.it).

Ai fini della costituzione in giudizio, bisogna inserire tutte le informazioni richieste dalle schermate presenti nel S.I.Gi.T., ovvero "Dati generali", "Ricorrenti", "Rappresentanti", "Difensori", "Domicilio Eletto", "Parti Resistenti", "Atti impugnati", "Documenti", "Calcolo CU" e deve depositare mediante S.I.Gi.T.:

- il ricorso notificato tramite PEC (come atto principale);
- le ricevute di accettazione e consegna del messaggio PEC (da allegare all'atto principale);
- gli ulteriori allegati al ricorso, tra cui la copia dell'atto di intimazione e della ricevuta del versamento del contributo unificato (in caso di pagamento attraverso F23 o con versamento su c/c postale) o del modello Comunicazione di versamento del Contributo Unificato (in caso di pagamento tramite contrassegno).

Solo in caso di utilizzo di PagoPA - Sistema di pagamento elettronico alle pubbliche amministrazioni, non va allegata alcuna ricevuta.

Se il ricorso è stato notificato con modalità diverse dall'invio PEC (nel caso di ricorso notificato prima del 1° luglio 2019 o, a decorrere dalla predetta data, solo nel caso in cui il contribuente sta in giudizio senza assistenza tecnica nelle controversie di valore fino a 3.000 euro), la costituzione in giudizio avviene depositando presso la segreteria della Corte di giustizia tributaria di primo grado il proprio fascicolo, che contiene:

- l'originale del ricorso se è stato notificato tramite l'Ufficiale giudiziario, oppure la copia del ricorso se è stato consegnato o spedito per posta; in questo caso il contribuente deve attestare che la copia sia conforme all'originale del ricorso
- la fotocopia della ricevuta del deposito o della spedizione per posta raccomandata
- la fotocopia dell'avviso di liquidazione
- la nota di iscrizione a ruolo, in cui devono essere indicati le parti, il difensore che si costituisce, l'atto impugnato, la materia del contendere, il valore della controversia e la data di notifica del ricorso
- la documentazione relativa al contributo unificato.

La parte che perde in giudizio può essere condannata a pagare le spese.

Prima di costituirsi in giudizio il contribuente è tenuto a pagare il contributo unificato in base al valore della controversia (art. 13, comma 6-quater, del DPR n. 115/2002). Questo valore (determinato ai sensi dell'art. 12, comma 2, del Dlgs n. 546/1992) deve risultare da apposita dichiarazione resa nelle conclusioni del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito.

5) Ulteriori informazioni e assistenza

Per ulteriori informazioni e richieste di assistenza relative a questo atto rivolgersi alla seguente sede della Direzione PROVINCIALE

FIRMA SU DELEGA DELLA DIRETTRICE PROVINCIALE DOTT.SSA VALERIA FIRARELLO,
PROVVEDIMENTO DI DELEGA PROT. 2024/4054/RCD DEL 21/08/2024 (ATTO DISPOSITIVO N.
53/2024).

PEC

Tipō E-mail

PEC Inter.

Da

Agenzia Delle Entrate - DIREZIONE PROVINCIALE DI MESSINA - < dp.Messina@pce.agenziaentrate.it >

A

< autostradesiciliane@posta-cas.it >

Oggetto

RISERVATA PERSONALE – PROVVEDIMENTO GIUDIZIARIO TXH2024010SC0000000630001 - AVVISO DI LIQUIDAZIONE [ENTRATEIAGEDP-MEIREGISTRO UFFICIALEI210849I21-10-2024][323794237I31494030]

1328

Lunedì 21-10-2024 13:14:17

Oggetto: RISERVATA PERSONALE – PROVVEDIMENTO GIUDIZIARIO TXH2024010SC0000000630001 - AVVISO DI LIQUIDAZIONE
 Allegati: 2

Questo messaggio contiene file firmati digitalmente (formato .p7m). La verifica della firma elettronica digitale apposta nonché la successiva estrazione degli oggetti firmati, può essere effettuata grazie ad applicazioni messe gratuitamente a disposizione online.
 Ulteriori indicazioni sono disponibili sul sito dell'Agenzia delle Entrate (al percorso Tutti i servizi > Verifica e ricerca > Verifica dei documenti con firma digitale inviati dall'Agenzia) o sul sito dell'Agenzia per l'Italia Digitale (al percorso Piattaforme > Servizi fiduciari qualificati > Software di verifica).


"Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e del D.Lgs. n. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali e delle norme del Codice Penale a tutela della corrispondenza, le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica sono riservate e confidenziali e ne e' vietata la diffusione in qualunque modo eseguita. Qualora Lei non fosse la persona a cui il presente messaggio e' destinato, La invitiamo gentilmente ad eliminarlo dopo averne dato tempestiva comunicazione al mittente e a non utilizzare in alcun caso il suo contenuto. Qualsivoglia utilizzo non autorizzato di questo messaggio e dei suoi eventuali allegati espone il responsabile alle relative conseguenze civili e penali".

12/10/2024
Allegati:
 TXH2024010SC0000000630001.pdf.p7m InfoProtocollo.txt
Dati Tecnici:
 testo_email.txt message.eml sostitutiva.xml Segnatura.xml

| | | |
|--------------------------------|-------------------|----------|
| Consorzio Autostrade Siciliane | | |
| Posta in Entrata | | |
| 23 OTT. 2024 | | |
| DIR. GEN. | D. <i>Cout</i> | D.A.T.E. |

Consorzio per le
 AUTOSTRADE SICILIANE
 Prot. 27192
 del 23-10-2024 Sez. A





AVVISO DI LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA
IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

AVVISO NUM. 2024/010/SC/000000063/0/001

DIREZIONE PROVINCIALE DI MESSINA

UFFICIO TERRITORIALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO (TXH)

Il DIRETTORE PROVINCIALE FIRARELLO VALERIA

avverte

CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE

C.F. 01962420830

DOMICILIATO IN

CONTRADA SCOPPO SNC 98122 MESSINA (ME)

IN QUALITA' DI ATTORE

che in relazione ALLA SENTENZA CIVILE N. 000000063/2024

DEL 18/01/24 EMESSO DAL TRIBUNALE DI PATTI

e per i seguenti motivi:

OMESSO VERSAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO AI SENSI DELL'ART.8 TARIFFA PARTE I
ALLEGATA AL DPR 131/86

PARTI: CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE / BUCOLO ANTONINO

le imposte, le sanzioni pecuniarie e gli interessi di mora, dovuti in solido da tutte le parti in causa, sono stati liquidati come segue:

| | | |
|--|--------|-------------|
| ATTI GIUDIZIARI - IMPOSTA DI REGISTRO | A196 | 200,00 |
| | TOTALE | 200,00 EURO |
| ATTI GIUDIZIARI - SPESE DI NOTIFICA(*) | 9400 | 8,75 |

(*) nel caso di notifica del presente atto tramite posta elettronica certificata (PEC) non sono dovute le spese di notifica sopra indicate ed individuate nell'allegato modello di pagamento con il codice tributo 9400

IL FUNZIONARIO DELEGATO (**)
ANTONIO IRRERA

Firmato digitalmente

(**) FIRMA SU DELEGA DEL DIRETTORE PROVINCIALE FIRARELLO VALERIA

INFORMAZIONI PER IL CONTRIBUENTE

Funzionario responsabile del procedimento **ANTONIO IRRERA**

1) Termine e modalità di pagamento

Il contribuente deve effettuare entro 60 giorni dalla notifica di questo atto il versamento dell'importo dovuto presso banche, uffici postali o agenti della riscossione con il modello di pagamento che trova in allegato. Si precisa che qualora la notifica del presente atto avvenga tramite posta elettronica certificata (PEC) le spese di notifica presenti nell'allegato modello di pagamento con il codice tributo 9400 non sono dovute. Se, al posto del modello allegato, utilizza quello disponibile presso banche, uffici postali, agenti della riscossione o quello scaricato dal sito Internet dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it), deve riportare tutti i dati del modello allegato, in particolare il numero di riferimento o il codice atto.

2) Mancato o tardivo pagamento

Se il contribuente non paga entro il termine sopra indicato, procederemo, come previsto dalla legge, all'iscrizione a ruolo delle somme dovute e verrà quindi emessa una cartella di pagamento dall'agente della riscossione.

3) Riesame in autotutela

Se il contribuente ritiene che questo atto non sia fondato può chiedere all'Agenzia delle entrate di riesaminare l'atto in autotutela. In questo modo invita l'Amministrazione a riconsiderare, in tutto o in parte, solo gli elementi e i dati contenuti in questo atto. La richiesta di autotutela non sospende né il termine entro cui versare le somme dovute né il termine entro cui presentare ricorso.

La richiesta di autotutela deve essere presentata in carta semplice all'ufficio indicato in intestazione, allegando la documentazione a supporto della richiesta.

4) Ricorso

Quando e come presentare ricorso (artt. da 18 a 22 Dlgs n. 546/1992)

Questo atto può essere impugnato entro 60 giorni dalla data di notifica. Il conteggio dei giorni è sospeso nel periodo che va dal 1° al 31 agosto di ogni anno (art. 1 della legge n. 742/1969), nonché del computo legale dei termini (art. 155 c.p.c.).

A chi presentare il ricorso

Il ricorso deve essere intestato alla Corte di giustizia tributaria di primo grado territorialmente competente e notificato alla Direzione PROVINCIALE che ha emesso l'atto.

Come notificare il ricorso

Dal 1° luglio 2019 la notifica del ricorso deve avvenire obbligatoriamente tramite invio telematico all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) di questo ufficio: dp.messina@pce.agenziaentrate.it

Dati da indicare nel ricorso

- la Corte di giustizia tributaria di primo grado a cui si presenta il ricorso
- le generalità di chi presenta il ricorso
- il codice fiscale, oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio (art. 23, comma 50, del Dl n. 98/2011)
- l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o della parte, che equivale all'elezione di domicilio
- il rappresentante legale, se si tratta di una società o di un ente
- la residenza o la sede legale
- la Direzione PROVINCIALE contro cui si presenta ricorso
- il numero dell'avviso di liquidazione
- i motivi del ricorso
- le conclusioni, ovvero la richiesta oggetto del ricorso, e la dichiarazione dalla quale risulta il valore della lite, pari all'importo dei soli tributi contestati, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito (art. 14, comma 3 bis, DPR n. 115/2002)
- la firma digitale di chi presenta ricorso o del difensore incaricato
- la categoria cui appartiene il difensore tra quelle dell'articolo 12 del Dlgs n. 546/1992
- l'incarico a norma del medesimo articolo 12, comma 7.

659/2015 R.G.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PATTI
SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gianluca Antonio Peluso

Visto il provvedimento con il quale lo Scrivente ha assunto le funzioni giudiziarie presso Questo Tribunale in data 5-04-2019;

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nel giudizio di appello iscritto al n. 659/2015 R.G. promosso da:

CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE, (P. I.V.A. 01962420830), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Messina, C.da Scoppo, rappresentato e difeso, come da mandato in atti, dall'avv. Giancarlo Platania, presso il cui studio sito in Messina, via F. Faranda n. 4, è elettivamente domiciliato;

Appellante;

CONTRO

BUCOLO Antonino nato a Milazzo (ME) il 31/3/1981 (C.F. BCLNNN81C31F206B) elettivamente domiciliato in Patti (ME), via Sant'Antonino n. 7, presso lo studio dell'avv. Enzo Biondo, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Antonino Maio;

6.1. Non si ritengono, invece, sussistenti i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c., non risultando integrati i requisiti della mala fede o della colpa grave nella condotta del Consorzio poiché non avrebbe sottoscritto l'istanza di correzione dell'errore materiale della sentenza poi impugnata.

P.Q.M.

Il Tribunale, in persona del Giudice, dott. Gianluca Antonio Peluso, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa di appello n. **659/2015 R.G.** così provvede:

- 1. Rigetta** l'appello proposto dal Consorzio per le Autostrade Siciliane per le causali di cui in motivazione, con conseguente conferma della sentenza impugnata;
- 2. Condanna** l'appellante al pagamento delle spese di lite, in favore di Bucolo Antonino, che si liquidano in complessivi € 1.701,00 oltre spese generali (15%), IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore, avv. Antonino Maio, dichiaratosene anticipatario ex art. 93 c.p.c.

Ricorrono i presupposti previsti dall'art.13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 per effetto del quale sussiste l'obbligo per la parte soccombente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis.

Patti, 17-01-2024

Il Giudice

Dott. Gianluca Antonio Peluso